



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

UFFICIO di PRESIDENZA

Dec. 24/2019

Il Presidente

- Visto il bando pubblicato il 16/09/2019;
- Viste le domande presentate entro il 31/10/2019;
- Rilevato che non sono stati integralmente coperti i posti disponibili;

proroga

la scadenza del bando pubblicato il 16/9/2019 prot. 1619/19 sino al 31/12/2019.

Manda alla segreteria, per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rieti.

Rieti, 05/11/2019



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Pierfrancesco de Angelis



Prot. 1619/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.

Rilevato che a seguito delle disponibilità data dai magistrati in servizio presso il Tribunale, per l'attuazione dell'Ufficio del processo, possono essere individuati per il Tribunale di Rieti, complessivamente, n. 11 tirocinanti.

Tenuto conto che sono già presenti presso l'ufficio n. 5 tirocinanti; ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di 6 ulteriori tirocinanti da immettere presso questo Tribunale per l'anno 2019/2020.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per presentare la domanda di accesso al periodo di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

- Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.
- Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
- Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per

l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.

- Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove si svolge lo stage; possono essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sotto specificato, o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

- Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Sezione del Tribunale a cui vengono assegnati, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore a cui sono affidati durante lo stage, o assumere da dette parti qualsiasi incarico professionale.

- L'attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli ammessi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

- Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detto magistrato trattati dagli avvocati dello studio legate presso quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

- L'osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocinio di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

- Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati, secondo i programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

ESITO DEL TIROCINIO

All'esito del tirocinio il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'Ufficio.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 citato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione va presentata presso l'ufficio di Presidenza del Tribunale di Rieti, Piazza Bachelet, 1, piano II° stanza 13, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, utilizzando l'apposito modulo: domanda di ammissione e con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200 n. 445. Il modulo va compilato in ogni sua parte **indicando anche l'indirizzo mail e un recapito telefonico** a pena di inammissibilità della domanda. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata entro il giorno 31 ottobre 2019 ore 12.00

Qualora le domande superino i posti previsti nel presente bando, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopra indicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Non saranno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni dell'art. 73, domande di aspiranti, già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto anche in altri uffici giudiziari.

Entro il 15/11/2019 sarà pubblicata la graduatoria sul sito del Tribunale; gli ammessi saranno chiamati, entro la disponibilità di n. 6 posti per lo svolgimento del tirocinio dal 1/12/2019 e riceveranno mail all'indirizzo comunicato.

In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi o di interruzione anticipata del tirocinio da parte dei soggetti ammessi o di conclusione del periodo di tirocinio da parte dei tirocinanti già ammessi, si procederà allo scorrimento della graduatoria, sino al 31/03/2020.

I candidati saranno contattati all'indirizzo mail indicato nella domanda di ammissione; dovranno dare conferma della loro adesione e presentarsi a pena di decadenza entro 7 giorni dall'avviso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza.

Rieti, 16/09/2019



Il Presidente
Dr. Pierfrancesco de Angelis